

Codice DB1406

D.D. 29 maggio 2014, n. 1550

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 4670 per sanatoria scarico acque bianche nel Torrente Sangone, in Rivalta di Torino. Richiedente: Comune di Rivalta di Torino.

Lo scrivente Settore, su richiesta del Comune di Rivalta di Torino, in data 25.07.1996 ha rilasciato l'autorizzazione idraulica n 2928 -già in variante alla precedente autorizzazione n 2828 del 23.10.1995-, per la costruzione di uno scarico di fognatura bianca in dx del torr. Sangone in zona DA 1 di via Bruino, in Rivalta di Torino.

In data 20.02.2014 con nota n 3625 il Comune di Rivalta di Torino, riscontrata la difformità delle opere realizzate rispetto all'autorizzato, ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione idraulica in sanatoria per lo scarico di acque bianche nel torr. Sangone nella zona DA1 di via Bruino in Rivalta di Torino.

Con nota prot n 8747 in data 05.05.2014 il medesimo Comune, su richiesta dello scrivente Settore, ha trasmesso gli elaborati tecnici di rilievo dello stato di fatto da cui si evince che le opere - interferenti con la proprietà del demanio idrico (ex alveo)-, consistono nella posa di un tubo in sponda destra interrato autoportante in clsv del diametro di m 1,00 per una lunghezza di m 42,70 con successivo canale a cielo aperto delle dimensioni in larghezza di m 2,40 ed altezza di m 1,60 per una lunghezza di m 32,00 e finale recapito nel torr. Sangone. Il tutto così come precisamente riportato sugli elaborati tecnici agli atti.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'arch. Marcello Viarengo, del geom. Mauro Tupputi e del geom Italo Segatelli, costituiti dalla relazione tecnica illustrativa, da fotografie e da tavole grafiche, in base ai quali è rilevato lo stato dei luoghi.

L'Amministrazione Comunale di Rivalta di Torino, con determinazione n 163 in data 23.04.2014 ha approvato la documentazione in oggetto.

E' stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore scrivente al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico e l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i;

- viste le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;

determina

di autorizzare ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Rivalta di Torino al mantenimento delle opere esistenti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati dal Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
2. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
3. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
4. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
5. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto.

In base alla l.r. 12/2004 ed al regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i, per le opere in alveo e/o sulla proprietà del demanio idrico verrà rilasciato l'atto di concessione, al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole